

'PLENISSIME INTERPRETARI DEBEMUS'

La relazione introduttiva sulle *regulae iuris*¹ ci invita a ricercare e ancora ricercare per pervenire ad una spiegazione di ogni nostra fonte, pur se la spiegazione non può costituire che una 'verità' relativa, controvertibile, dunque neppure propriamente una verità.

Mi permetto quindi di inserire fra le ricerche a farsi un minuscolo contributo: una proposta di lettura (nulla di più) di un passo del Digesto un po' trascurato, e dall'inquadramento problematico.

Il passo è D. 1.4.3, tratto dal tredicesimo libro delle *Epistulae* di Giavoleno Prisco (Lenel *Pal.* 134), inserito nel titolo «*De constitutionibus principum*», quello che inizia con la famosa dichiarazione (direi constatazione) di Ulpiano escerpita dal primo libro delle sue *Institutiones*² «*quod principis placuit, legis habet vigorem*».

L'affermazione giavoleniana è la seguente:

Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus.

Lo Scherillo³ ha argomentato una ricostruzione, convincente, secondo la quale Giavoleno stava trattando del *testamentum militis*. Il dettato mi è parso genuino (e non sto a ripetere qui il perché). Ho ritenuto in altra occasione⁴ che potesse costituire o la premessa o, meglio, la considerazione finale asseverativa di un parere in ordine a qualche aspetto applicativo della disciplina del testamento dei militari ancora *in fieri* nella seconda metà del I secolo d.C., epoca in cui il giurista fu attivo e ricopriva prestigiose cariche pubbliche in varie *provinciae*. Magari poteva costituire una istruzione ulteriore – forse di dettaglio – del caposcuola sabiniano.

¹ Cfr. V. GIUFFRÈ, *'Regulae iuris' e 'metodi' della 'scientia iuris'. Prospettive di approfondimento*, in *Atti del convegno* del 9 maggio 2014 su *Fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica delle 'regulae iuris' nella dimensione del diritto europeo*, in corso di pubblicazione.

Il loro rinvenimento non è naturalmente circoscritto alle opere ad esse variamente intitolate o che hanno comunque come finalità quella di individuare principi, cfr. M. BRETONE, *Storia del diritto romano*⁶, Bari, 1999, 305: «... regole e definizioni, distinzioni o «differenze», si incontrano dovunque ... il loro ruolo non è di comporre un sistema chiuso o una piramide concettuale, come nei modelli giuridici del tardo giusnaturalismo europeo o della civilistica ottocentesca. Funzionano piuttosto come strumenti topici e diagnostici di una strategia argomentativa, sono entità in qualche misura stabili o provvisori punti di approdo» «Le regole ... si presentano come massime consolidate ... ma più spesso sono semplici proposizioni che enunciano, in termini generali e più o meno riassuntivi, una disciplina giuridica ... una regola ha sempre un contenuto normativo, anche quando si esprime in una forma descrittiva» (M. BRETONE, *Storia*, cit., 305 s.). Secondo L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*², Bari, 2012 133 ss. «le regole di diritto non fissano norme legislative... ma hanno il solo scopo pratico di fornire un'indicazione dei criteri ... vigenti, la loro formulazione è costantemente sottoposta al vaglio dell'interpretazione, ed esse possono essere intese, utilizzate e, se occorre, modificate in modo corretto solo dai detentori della scienza giuridica ... sembra però da escludersi un valore "vincolante" della interpretazione costante».

² D. 1.4.1 *pr.* = L. 1916: «*Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*».

³ G. SCHERILLO, *D.1.4.3 (Giavoleno L. 3 Ep.) e il testamento militare*, in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano, 1971, 613 ss.; 617 s.

⁴ *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, in *SDHI*, LXXX, 2014, 438 e §4 *passim*.

Come si sa, il *princeps* con il particolare provvedimento del *mandatum* (pubblicistico) delegava al preside della provincia o al legato militare l'esercizio della concessione ai soldati del beneficio di testare come potessero e come volessero⁵, e quegli a loro volta stabilivano una sub-regolamentazione cui essi stessi si sarebbero attenuti nel raccogliere le manifestate volontà *mortis causa* o che gli ufficiali subordinati dovessero fare osservare dalle truppe.

Non si può neppure escludere che Giavoleno, ch'era altresì noto giurista, fosse stato interpellato, quale *praeses provinciae* ovvero *legatus* oppure come privato *iuris peritus*, su qualche questione e si fosse espresso sulla stessa, inserendo poi (o facendo inserire da un collaboratore) la risposta nella raccolta delle sue *epistulae*⁶. Una affermazione di principio non era fuor di luogo, anzi, ben poteva scaturire dalla decisione di una fattispecie concreta⁷. Infatti, il genere letterario dei *libri epistularum* non aveva a contenuto soltanto soluzioni di casi pratici concreti o prospettati dall'autore per ragionarvi, ma poteva contenere anche qualche digressione teorica.

Ma questo, ed altro, non interessa nella presente sede.

Quello su cui desidero attirare l'attenzione, in termini problematici, è se la notazione di Giavoleno avesse secondo lo stesso, o avesse acquistato nel tempo obiettivamente, per struttura o finalità, natura e valenza di una *regula*⁸. Le *regulae* erano contenute o furono estrapolate anche da discorsi argomentativi contemplati in opere che non si prefiggevano la loro enunciazione come tali, cioè per

⁵ Sulla concessione ai militari di testare *quo modo volent ... quo modo poterint* è indispensabile richiamare la posizione di Traiano manifestata in un rescritto reso a Statilio Severo – ricordata in D. 29.1.24 (Flor. 10 *Inst.*) – e confluita nello specifico *caput ex mandatis* menzionato nel celeberrimo D. 29.1.1*pr.* (Ulp. 45 *ad ed.*).

⁶ Proprio in relazione ad altro frammento anch'esso di Giavoleno (D. 36.1.48 [lav., 11 *Ep.*, L. 130]) M. BRETONE, *Storia*, cit., 276 osserva che «la comunicazione del parere tecnico avviene spesso, o si finge che avvenga, attraverso uno scambio epistolare. Così, accanto ai *Responsa*, troviamo le *Epistulae*. La Britannia fa da sfondo a un caso esaminato da Giavoleno appunto in una delle sue "lettere". È un testo celebre e ricco di dettagli. La sua "ariosa composizione" (è stato osservato) deve avere spinto i collaboratori di Giustiniano a conservarlo anche nei suoi elementi minimi. Era raro che un giurista li ricordasse, perché lo sguardo si concentrava subito sul problema, in modo tendenzialmente esclusivo».

⁷ Nel discorrere sulle forme e i generi letterari che non possono essere ricondotti a meri schemi classificatori, sempre Bretone (*Storia*, cit., 275 e 279) evidenzia che «Le forme letterarie presentano tra loro affinità e parentele. Non è inconsueto che il discorso casistico-problematico si insinui in libri che classificheremmo, a prima vista, come raccolte di regole, o che il discorso regolativo-definitorio attraversi le raccolte di responsi. L'intreccio non è meno riconoscibile nei commentari».

⁸ L'individuazione della natura, del significato e della rilevanza di una *regula* non è sempre operazione agevole e non solo per le differenze e le implicazioni con nozioni affini come le *definitiones* le *sententiae* o i *decreta*. Resta problematico anche separare quelle di origine repubblicana da quelle di provenienza classica, cfr. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Oxford, 1953², trad. it., Firenze, 1968, 127, che peraltro, nell'equiparare *regula* e *definitio* – attenendosi alla opinione tradizionale del Savigny che le accomuna perché entrambe espressioni di sintesi logiche, strumenti essenziali per la trattazione sistematica – attribuendo loro il valore di 'principio', contesta la rappresentazione di Joers che conia una 'Regularjurisprudenz' incurante dell'apporto della tecnica diairetica (128) e sostiene, com'è noto, l'idea di una 'giurisprudenza dialettica'. Al contrario A. CARCATERA, *Le definizioni dei giuristi romani: metodo mezzi e fini*, Napoli, 1966, 189, com'è altrettanto noto, opera una distinzione assegnando alla *definitio* il significato di un'equazione semantica tra un termine da descrivere e uno o più termini che delimitano e chiariscono e alla *regula* il valore di una direttiva di condotta scaturita dall'esperienza. Deve ancora tenersi conto della diversa considerazione e destinazione delle regole al tempo della loro estensione e a quello della successiva loro utilizzazione.

l'appunto regole. E nel nostro caso sembra accennata anche una motivazione: «*quod a divina ... indulgentia proficiscitur*»; peraltro il richiamo alla *indulgentia* ricorre anche nel rinomato D. 29.1.1 *pr.* dove Ulpiano ricorda il favore (*indulgentia*) di Traiano verso i militari e, stavolta, il *plenissima* è abbinato non alla interpretazione ma proprio a tale benevolo atteggiamento di protezione. In entrambi i casi l'*indulgentia* è correlata alla figura dell'imperatore.

Certamente il *plenissime interpretari debemus* il precetto che costituisce un *beneficium imperatoris* (la titolatura sembrerebbe sottolineare il momento di supremo capo militare del principe), e il doverlo interpretare in conformità alla *ratio* della *indulgentia* del principe/*imperator*, in funzione dell'applicazione, ossia del periodo d'efficacia eccetera, e dell'individuazione del regime singolare da tenere in conto nello stabilire il *minimum* per considerare come manifestazione d'ultima volontà riconoscibile dal *ius* quella espressa dal *miles*, hanno tenore normativo⁹ da valere per tutte le concrete fattispecie che si fossero verificate. Ciò obiettivamente, fosse o non fosse nell'intenzione dell'estensore della 'massima di principio'.

Altra questione, su cui non posso soffermarmi nella presente sede, è se il richiamo alla permissiva *indulgentia*, quale *ratio iuris*, invittasse ad ampliare oppure a restringere lo spettro di applicazione pratica, quando non fosse precisamente definito in qualche *caput* del *mandatum*. Certo è che sicuramente in ben dodici dei diciassette luoghi dei *Digesta* dove compare il lemma *indulgentia* – comprensivi del nostro D. 1.4.3, in cui, peraltro, emblematicamente è menzionato il *beneficium imperatoris* che deriva dalla sua *indulgentia* e che deve essere interpretato *plenissime*, quindi con un doppio diretto riferimento a delle qualificazioni che inducono ad una prospettiva estensiva della concessione – il sostantivo è usato in diretta relazione ad un atto di benevolenza, di clemenza del principe e quasi sempre con esplicita menzione dei sostantivi *princeps* o *imperator* e dell'aggettivo *principalis*¹⁰.

Ritengo piuttosto di trattenermi sempre molto sinteticamente sul perché i compilatori non inserirono quel principio, ch'era obiettivamente o comunque ben poteva essere considerato una 'regola', fra i 211 frammenti sistemati nell'ultimo titolo, il XVII, del cinquantesimo libro dei *Digesta Iustiniani Augusti: De diversis regulis iuris antiqui*, vale a dire nel luogo in cui ci saremmo aspettati di leggerlo.

⁹ La coerenza della *regula* estrapolata dall'intervento imperiale travalica l'ipotetico caso concreto per cui era stato enunciato: «Un principio sancito dall'imperatore, anche se sia nato da condizioni contingenti alla fattispecie sottoposta al giudizio imperiale – e quindi secondo la teoria moderna, valevole solo per quel determinato caso – si acquisisce al patrimonio dei principi che regolano i rapporti giuridici. Quindi in primo luogo si forma in tutti la legittima aspettativa dell'osservanza costante da parte dell'imperatore di quel principio in casi analoghi» (R. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*, Torino, 1937, 66) «... l'autorità della 'massima' tratta da una costituzione imperiale non è per esempio differente da quella di una regola interpretativa giurisprudenziale costante e tralattivamente seguita» (L. VACCA, *La giurisprudenza*, cit., 137), del resto «i principi enunciati nei rescritti e nei decreti vengono citati dai giuristi insieme ai responsi dei giuristi precedenti, ad indicare complessivamente il diritto vigente, e quasi ad appoggiare l'autorità dell'Imperatore con l'autorità dell'interpretazione giurisprudenziale e viceversa» (137).

¹⁰ Cfr., oltre al nostro D. 1.4.3 e a D. 29.1.1 *pr.*, D. 23.2.31 (Ulp. 6 *ad legem Iuliam et Papiam*), D. 24.1.42 (Gai.11 *ad ed. prov.*), D. 27.1.41 *pr.* (Hermog. 2 *iuris epitomarum*), D. 28.3.6.12 (Ulp. 10 *ad Sab.*), D. 32.1.5 (Ulp. 1 *fideicom.*), D. 34.1.11 (Paul. 10 *quaest.*), D. 40.5.24.5 (Ulp. 5 *fideicom.*), D. 44.7.30 (Scaev. 1 *resp.*), D. 48.23.2 (Ulp. 5 *op.*), D. 49.16.5.4 (Arr. Men. 2 *de re militari*).

Peraltro, ivi non mancano testi escerpiti dall'opera *Libri epistularum* di Giavoleno, in particolare si tratta dei frammenti 199¹¹, 200¹², 201¹³ e 202¹⁴, nonché dai suoi *Libri ex Posterioribus Labeonis*, frammento 72¹⁵ e da quelli *ex Cassio*, frammento 198¹⁶.

La prima risposta a venire in mente potrebbe essere che il principio riguardava a dir così il *ius publicum*¹⁷ nel quale s'inseriva la concessione di *beneficia* da parte dei solerti *principes*¹⁸ difatti il quarto titolo del primo libro segue quello *De iustitia et iure* (il primo), il titolo su «origo» del diritto, magistrature e *prudentes* (il secondo) dai quali i *iura orta (et tradita) sunt*, soprattutto dopo il ricordo delle fonti autoritative del diritto, *leges, senatus consulta* e *longa consuetudo* (il terzo), mentre le *regulae* recuperate dagli scritti dei *veteres* riguardavano invece i regimi degli istituti del *ius privatum* che occupano la maggior parte della compilazione.

Quindi, più precisamente, nel corso dei primi quattro titoli del 1° libro dei *Digesta* si sviluppa una vera e propria trattazione sull'organizzazione 'pubblica', o meglio, sull'assetto costituzionale romano. Pertanto nel titolo I si spiega cosa è il *ius*, quali le sue distinzioni e cosa debba intendersi per *iustitia*; nel titolo II Pomponio¹⁹ nel suo lunghissimo *excursus* tratto *ex libro singulari enchiridii* traccia la storia degli ordinamenti e dei giuristi che si sono succeduti sin dalle origini della *civitas Romana*; nel titolo III si discorre delle fonti e della loro interpretazione; il titolo IV è infine dedicato – e separato dalle altre fonti del diritto del titolo precedente – alle *constitutiones principum*.

¹¹ Cfr. L. 100 «*Non potest dolo carere, qui imperio magistratus non paruit*».

¹² Cfr. L. 109 «*Quotiens nihil sine captione investigari potest, eligendum est quod minimum habeat iniquitatis*».

¹³ Cfr. L. 122 «*Omnia, quae ex testamento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint*».

¹⁴ Cfr. L. 131 «*Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*».

¹⁵ Cfr. L. 190 «*Fructus rei est vel pignori dare licere*».

¹⁶ Cfr. L. 55 «*Neque in interdicto neque in ceteris causis pupillo nocere oportet dolum tutoris, sive solvendo est sive non est*».

¹⁷ A mero titolo di completezza si fa osservare che, invece, i su riportati frammenti giavoleniani contemplati nel XVII titolo del libro L sono tutti attinenti a specifici temi privatistici al di là del celeberrimo D. 50.17.202 dove il nostro giurista stigmatizza la pericolosità nel diritto civile di procedere a qualsivoglia definizione.

¹⁸ Evidentemente per quel che riguarda il criterio della materia o del destinatario della prescrizione siamo nell'ambito privatistico – qualora diamo credito all'ipotesi, per vero acclarata, che Giavoleno stesse trattando del testamento militare – poiché è indubitabile che l'argomento fosse *ad singulorum utilitatem* mentre, quanto a matrice storica, o meglio alla fonte di derivazione della disposizione, cioè la volontà imperiale, è parimenti inequivocabile che siamo nell'ambito pubblicistico, non, ovviamente, nel senso 'repubblicano' del termine dove *ius publicum* stava ad indicare tutto quanto promanasse da una *lex publica*.

¹⁹ L'unico altro frammento presente nel titolo II, e che precede l'illustrazione pomponiana, è tratto dal primo libro di Gaio *ad legem duodecim tabularum*. Esso contempla fondamentalmente un ammonimento del giurista sull'importanza della *praefatio*, della *pars principum* sia per procedere ad una trattazione teorica (*legum vetustarum interpretatio*) sia per meglio illustrare la controversia nell'ambito di un processo (*in foro*), cfr. D. 1.2.1.

Si potrebbe ipotizzare che si fosse verificata una distrazione dei compilatori, o (più verosimilmente) che si fosse presentata la necessità di rimpolpare un titolo che sarebbe risultato composto da appena tre squarci di opere classiche (due di Ulpiano ed uno di Modestino²⁰).

Ma siffatte risposte mi sembrano in parte – soprattutto la disattenzione dei commissari giustiniani – insoddisfacenti.

Piuttosto penserei alla circostanza che la regola, peraltro di natura ermeneutica, si addicesse proprio alle *constitutiones principum*. In particolare potrebbe aver avuto la finalità di precisare che se le disposizioni *personales* (*ad personam*, diremmo oggi) ... *nec ad exemplum trahuntur* ..., e la *constitutio* basata sulla considerazione della meritevolezza della grazia o, viceversa, sulla necessità di infliggere un castigo ... *personam non egreditur* – ciò che veniva enunciato immediatamente prima –, occorreva regolarsi diversamente invece a riguardo di 'benefici' concernenti non singoli ma intere categorie di soggetti che si fossero trovati in situazioni particolari.

Dal titolo dedicato alle *constitutiones principum* risulta che i compilatori giustiniani hanno riunito del materiale – per vero molto limitato²¹ – che costituisce un sintetico compendio su natura, fondamento, tipi, entità, criteri interpretativi, efficacia delle manifestazioni legislative e giurisdizionali degli imperatori.

Così, nello squarcio ulpiano tratto dal primo libro delle sue *Institutiones* in principio si dichiara avere vigore di legge ciò che il principe ritenne bene in virtù dell'*imperium* e della *potestas* conferitegli dal popolo (D. 1.4.1 *pr.*); poi si sintetizzano le tipologie di quelle che comunemente (*vulgo appellamus*) vengono denominate *constitutiones* e quindi si indicano le *epistulae*, le *subscriptiones*, i *decreta*, gli interventi *de plano*, gli *edicta*, e tutto ciò: *legem esse constat* (D. 1.4.1.1); si conclude, quindi, con la menzione di quelle costituzioni *personales* integranti una concessione o una pena che non sono utilizzate come esempi e di conseguenza restano inestensibili al di là della persona cui sono indirizzate (D. 1.4.1.2).

Sempre in un testo ulpiano stavolta escerpito dal quarto libro dei fedecommessi (D. 1.4.2) si segnala che qualora le costituzioni che statuiscono su materie nuove si discostino da quel *ius* che a lungo *aequum visum est* esse devono ispirarsi ad una evidente *utilitas*.

A seguire troviamo il frammento giavoleniano sulla *plenissima interpretatio* (D. 1.4.3) ed infine un passo di Modestino tratto dal *secundo libro excusationum* (D. 1.4.4) in cui si rinviene una sorta di 'criterio cronologico' circa la vigenza/efficacia delle costituzioni: quelle posteriori hanno efficacia superiore a quelle ad esse anteriori.

Pertanto il frammento di Giavoleno – depurato dai commissari giustiniani della sua parte casistica – si rivelava estremamente opportuno per precisare la disciplina dei limiti dell'efficacia delle *constitutiones imperiales*. L'idea che circola è quella dello strappo alla re-

²⁰ Oltre al frammento di Giavoleno nel *De constitutionibus principum* sono contemplati D. 1.4.1 (Ulp. 1 *Inst.* = L. 1916), D. 1.4.2 (Ulp. 4 *Fideic.* = L. 1882) e D. 1.4.4 (Mod. 2 *Excus.* = L. 61).

²¹ Non può escludersi che la trattazione così stringata sia stata frutto di una deliberata scelta dei compilatori quasi che l'inclusione di un maggior numero di frammenti che meglio sarebbero riusciti a dettagliare l'argomento avrebbe forse sortito l'effetto – certamente non voluto – di svilire l'autonomia dell'attività imperiale costringendola entro un 'sistema' che ne poteva frustrare le libere esplicazioni.

gola generale autorizzato in quanto deriva direttamente dalla *divina indulgentia principis* che legittima una interpretazione estensiva della concessione ed il riscontro di tale indicazione ermeneutica lo traiamo dalla lettura combinata con D. 1.4.1.2.

La verifica di tale ipotesi ricostruttiva sarebbe senz'altro agevolata qualora una maggiore chiarezza potesse essere raggiunta su una serie di argomenti.

Ci si chiede, ad esempio, se la natura processuale del diritto privato romano, il suo divenire evolutivo dissuadesse dalla individuazione – o dalla enunciazione – di principi sempiterni. Un diritto che si sostanziava in un continuo ‘work in progress’ poteva sopportare la fissazione di regole imperiture che avrebbe potuto inficiare – qualora fossero state arbitrariamente e meccanicamente applicate – proprio quella inesauribile sua peculiare capacità di aggiornamento e di avanzamento?

Naturalmente la soluzione alla questione predetta è correlata sia, come già anticipato²², alla natura della *regulae iuris*, sia alla percezione che di esse si aveva tanto in età repubblicana che in quella del principato e sia anche alla individuazione dei destinatari delle *regulae* stesse che presumibilmente non erano i professionisti del diritto²³ – i *iurisperiti* estensori dei principi – bensì i loro utenti.

Erano, quindi, intese come necessari chiarimenti, come diritto vigente? E rispetto al potere legiferativo imperiale costituivano delle sue limitazioni o ne fornivano un supporto, oppure assolvevano entrambe le funzioni?

Nel caso, poi, della *epistula* giavoleniana contenuta in D. 1.4.3 è possibile che la scelta dei commissari di non situarla nel titolo XVII del L libro sia stata condizionata dal fatto che i precetti di natura privatistica²⁴ contenuti nel titolo *de quo* fossero avvertiti come cogenti e che invece una tale natura si volesse deliberatamente escludere per la ‘disciplina’ delle manifestazioni dell’attività imperiale su cui solo l’imperatore avrebbe potuto esprimersi per autorità e, soprattutto, in completa autonomia.

²² V. *supra* nt. 8 e 9.

²³ Cfr. V. GIUFFRÈ, ‘*Regulae iuris*’ cit.

²⁴ Tali infatti sono il contenuto nonché il tono perentorio-precettistico dei duecentoundici frammenti che compongono il titolo 17°. Non credo, peraltro, che D. 50.17.191 (Cels. 33 *dig.*) possa costituire un’eccezione a quanto sostenuto per il sol fatto che qui Celso riporta un parere di Nerazio in relazione ad un beneficio accordato tramite *rescriptum* dall’imperatore (presumibilmente Adriano) ad una persona ritenuta vivente e che invece era già morta, circostanza che induce il giurista a negare l’attribuzione della concessione ma, soprattutto, a ritenere che solo il suo autore potesse determinare *il modum beneficii*, cioè l’estensione della concessione stessa. Vero è che anche qui si solleva una questione interpretativa con riferimento alla ‘dimensione’ di un rescritto imperiale ma – presumo – la conservazione del testo nella sua conformazione casistico-respondente ha forse indotto i giustinianeî a non collocarlo all’interno del titolo quarto del primo libro sulle *constitutiones principum* in generale. Lo squarcio celsino nella ricostruzione palinogenetica leneliana (L. = 247) segue significativamente un brano (D. 1.3.19 = L. 246) che, invece, presenta dichiaratamente una portata ermeneutica a carattere programmatico e non a caso è stato collocato dai giustinianeî in quella parte del titolo terzo del primo libro dei *Digesta* che viene considerata una sorta di *summa* sull’interpretazione degli atti autoritativi: «*In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit*».

Nemmeno può essere considerata un’anomalia nel contesto del titolo *De diversis regulis iuris antiqui* la presenza di un frammento tratto dall’ottavo libro *Regularum* di Modestino (D. 50.17.196) relativo alla distinzione tra *privilegia quaedam causae* e *quaedam personae* che ha una valenza meramente descrittiva per trarre conseguenze circa la trasmissibilità all’erede solo dei primi ed esula completamente dal tema delle *constitutiones principum*.

Pertanto l'ubicazione dell'epistola all'interno del titolo IV del I libro dedicato alle costituzioni imperiali costituisce una valvola di sicurezza per il sistema imperiale e i suoi atti autoritativi e trova la sua ragion d'essere nella consapevole intenzione di garantire alle prescrizioni di origine imperiale – e aggiungo, tanto più se frutto della magnanimità del loro sommo autore – una loro specifica indipendenza all'interno della configurazione delle fonti del diritto.

La ricostruzione sulle motivazioni della posizione del frammento giavoleniano non convince? Per la verità, non convince del tutto neppure me. Ma non mi risulta che ne sia stata formulata una migliore, più affidante. Ho lanciato un sasso sperando che smuova le acque. Ma possiamo rassegnarci a prendere solo atto della 'apparentemente' sorprendente collocazione del passo del Digesto? Dunque: dobbiamo sforzarci di giungere ad una spiegazione.

ABSTRACT

La celebre affermazione giavoleniana (Iav. 13 *Ep.*, D. 1.4.3 = L. 134) in tema di *interpretatio* dei *beneficia* imperiali costituiva la chiosa finale di un parere in materia di *testamentum militis*. Nell'interpretazione e nell'applicazione – alla luce della *indulgentia* del *princeps* – del *beneficium* imperiale il criterio interpretativo diventa una *regula iuris* anche al di là delle intenzioni del suo autore. La mancata inserzione del frammento *de quo* nel titolo XVII del cinquantesimo libro dei *Digesta* (*De diversis regulis iuris antiqui*) è spiegata dalla circostanza che la regola di natura ermeneutica riguardava le *constitutiones principum* e pertanto i compilatori giustinianeî lo collocarono nell'omonimo titolo IV del primo libro.

Parole chiave: *Interpretatio – Iurisprudentia – Plenissime.*

The famous phrase by *Iavolenus* (Iav. 13 *Ep.*, D.1.4.3= L. 134) on the theme of the *interpretatio* of the imperial *beneficia* was the final statement in matters of *testamentum militis*. In the interpretation and application of the imperial *beneficium* – in view of the *indulgentia* of the *princeps* – the criterion of interpretation becomes a *regula iuris*, even beyond the intentions of its author. The omission of the fragment *de quo* in title XVII of Book 50 of the *Digesta* (*De diversis regulis iuris antiqui*) can be explained by the fact that a rule deriving from hermeneutics dealt with the *constitutiones principum* and therefore reviewers under Justinian set it in title IV of the same name in Book one.

INES DE FALCO

Ricercatore di diritto romano e diritti dell'antichità
Università degli Studi di Napoli 'Federico II'